



Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO INCENTIVANTE  
PER LE FUNZIONI TECNICHE  
DI CUI ALL'ART.113 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 18/4/2016 N°50**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA’**

1. La Provincia di Pesaro e Urbino riconosce nella disciplina degli incentivi previsti nel D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) lo strumento, adeguato e qualificato, finalizzato alla valorizzazione del proprio personale per la professionalità espressa e le responsabilità assunte nella programmazione ed esecuzione di opere pubbliche, lavori, servizi e forniture.

### **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’Art.113 del Decreto Legislativo 18/4/2016 n° 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” – di seguito denominato “*codice*” – e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell’Amministrazione della Provincia di Pesaro e Urbino, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

## **CAPO II**

### **FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE**

#### **ART. 3 – COSTITUZIONE**

1. La Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’Art.113 comma 2 del “*codice*”, destina ad un “Fondo incentivante per le funzioni tecniche” risorse finanziarie nella misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un ‘opera lavoro, servizio, fornitura, **finanziati con fondi per investimenti** graduate secondo quanto specificato al successivo Art 4. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.

#### **ART. 4 – GRADUAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. La percentuale effettiva del “Fondo incentivante” di cui all’art.3, è calcolata sull’importo posto a base di gara, di un lavoro, servizio, fornitura, comprensivo degli oneri della sicurezza.

2. Al fine di differenziare l'incentivo economico, l'effettiva determinazione del valore percentuale dell'incentivo è determinata sull'importo dei lavori servizi e forniture nel seguente modo:

**TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI**

Classi di importo lavori	Percentuale da applicare
Fino a euro 1.000.000	2%
Oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
Oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
Oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
Oltre euro 25.000.000	1,0%

**TABELLE B) – SERVIZI/FORNITURE**

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
Fino a euro 500.000,00	2%
Oltre euro 500.000,00: - per la parte fino a euro 500.000,00 - per la parte oltre euro 500.000,00	2% 1,5%

3. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n.3/2016, par. 10.2.

4. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

**CAPO III**

**RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

**ART. 5 – PERCENTUALE DEL FONDO INCENTIVANTE DESTINATO AI DIPENDENTI**

1. L'80% delle risorse finanziarie, che costituiscono il "Fondo incentivante" di cui al CAPO II, per ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura, è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all' Art.113 del "codice", nonché tra i loro

collaboratori, e gli importi spettanti sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali, a carico dell'Ente.

2. Gli incentivi tecnici, di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vengono erogati ai dipendenti provinciali aventine titolo solo a seguito di intervenuto accertamento positivo delle specifiche attività svolte, nel rispetto delle seguenti scadenze:

- **FASE DI PROGRAMMAZIONE E DI AFFIDAMENTO:** *intera quota ad avvenuta aggiudicazione;*
- **FASE DI ESECUZIONE:** *intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità;*
- **PER IL RUOLO DI RUP:** *il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il rimanente 50% con l'approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.*

3. Gli incentivi tecnici relativi ad attività svolte dai dipendenti provinciali per altra pubblica amministrazione, ivi comprendendo quelle rese dalla Stazione Unica Appaltante, sono liquidati dal Direttore Generale entro 30 giorni dalla data in cui la Provincia di Pesaro e Urbino introita le relative somme.

4. Il fondo incentivante non deve essere costituito per i lavori, i servizi e le forniture di beni di consumo, che non necessitano dell'approvazione di atti tecnici costituenti un progetto esecutivo.

#### **ART. 6 - SOGGETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

1. Le figure che svolgono le funzioni tecniche per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture e che partecipano alla ripartizione del fondo incentivante, sono:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art.21 del "codice";
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art.26, comma 6, lettere c) e d) del "codice";
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando**;
- e) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art.101 del "codice";
- f) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art.102 del "codice";

- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, come:
- **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori** (art.92 del Dlg-81/2008);
  - **Direttore Operativo** (art. 101);
  - Ispettore di cantiere art. 101);
  - **Personale Amministrativo** – coadiuva il personale tecnico nella stesura degli atti di competenza;
  - **Responsabile della procedura espropriativa.**

### **ART. 7 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Per ogni procedura oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art.31 del "codice", l'Amministrazione Provinciale nomina un Responsabile Unico del Procedimento. L'affidamento dell'attività è effettuata dal Dirigente competente, ovvero dal Direttore Generale con atto formale qualora il Dirigente assuma il ruolo di R.U.P. L'Ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività sono conferiti, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento del Dirigente preposto, garantendo una opportuna rotazione e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione, e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.
4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare :
  - l'oggetto della procedura;
  - gli estremi del provvedimento di programmazione aziendale;
  - l'importo a base della procedura contrattuale e l'entità complessiva del fondo, qualora disponibile;
  - le attività che dovranno essere svolte da ogni singolo componente del gruppo di lavoro, con l'indicazione delle specifiche mansioni e delle singole quote del fondo da corrispondere **(che andranno riverificate alla fine della prestazione effettivamente svolta)**;
  - la tempistica di svolgimento delle mansioni assegnate;
  - le attività da affidare a soggetti esterni all'amministrazione, con il relativo valore economico;

- lo sviluppo della procedura assegnata a ciascun soggetto interno o esterno; la programmazione dell'attività di controllo del rispetto, in termini quantitativi e qualitativi, degli incarichi conferiti e la tempistica di corresponsione delle quote del fondo;

5. Nell'attribuzione degli incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale, della specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili tra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro servizio, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente del Servizio coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative da svolgere.

### **ART. 8 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La ripartizione dell'incentivo è di competenza del Dirigente del Servizio preposto sentito il R.U.P., secondo le percentuali definitive oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

#### **Per appalti di opere e lavori pubblici**

MACRO ATTIVITA' (art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016)	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO
Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 D.Lgs. 50/2016)	dall'1 al 10%	Redazione documenti di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla redazione/aggiornamento del programma all'ottenimento di finanziamenti - Supporto amministrativo	Collaboratori tecnici Collaboratori amministrativi
Valutazione preventiva dei progetti (art. 26 D.Lgs. 50/2016)	dall'1 al 10%	Attività di valutazione dei progetti - Supporto amministrativo	Collaboratori tecnici Collaboratori amministrativi
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei lavori pubblici	dal 5 al 20%	Predisposizione del bando di gara per l'affidamento dell'appalto/concessione, inclusa la verifica normativa - Eventuale attività richiesta a membro esperto della commissione giudicatrice - Gestione di tutte le fasi della procedura di gara - Aggiudicazione e stipula del contratto	Responsabile Stazione Unica Appaltante/Referente di gara Collaboratori tecnici Collaboratori amministrativi della Stazione Appaltante

RUP	dal 5 al 20%	Attività di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 o previste da altre disposizioni normative - Supporto tecnico ed amministrativo al RUP	RUP Collaboratori tecnici Collaboratori amministrativi
Direzione lavori	dal 40 al 60%	Attività di competenza della Direzione lavori e di Direzione operativa; di Ispettore di Cantiere - Supporto tecnico ed amministrativo	Direttore dei lavori Direttore Operativo Ispettore di cantiere Collaboratori amministrativi Collaboratori tecnici
Collaudo	dal 5 al 15%	Collaudo tecnico/amministrativo e statico, ove necessario/Certificato di regolare esecuzione (CRE) - Supporto al collaudatore	Collaudatore tecnico/amministrativo Collaudatore statico Collaboratori tecnici al collaudatore Collaboratori amministrativi

### Per appalti di servizi e forniture

MACRO ATTIVITA' (art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016)	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO
Programmazio-ne della spesa per investimenti (art. 21 D.Lgs. 50/2016)	dall'1 al 10%	Redazione e aggiramento del programma biennale degli acquisti - Programmazione della spesa di investimento nei limiti e dei vincoli di finanza pubblica (analisi fabbisogni, studio preliminare di approvvigionamento, ecc...)	Collaboratori tecnici Collaboratori amministrativi
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	dal 5 al 20%	Predisposizione del bando di gara per l'affidamento dell'appalto/concessione, inclusa la verifica normativa - Eventuale attività richiesta a membro esperto della commissione giudicatrice - Gestione di tutte le fasi della procedura di gara - Aggiudicazione e stipula del contratto	Responsabile Stazione Unica Appaltante/Referente di gara - Collaboratori tecnici Collaboratori amministrativi della Stazione Appaltante
RUP	dal 5 al 20%	Attività di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 o previste da altre disposizioni normative - Supporto tecnico ed amministrativo al RUP	RUP Collaboratori tecnici Collaboratori amministrativi
Direttore dell'esecuzione del contratto /Controllo di esecuzione dei Contratti Pubblici	dal 30 al 50%	Attività di competenza del Direttore dell'esecuzione - Supporto alla direzione esecutiva per gestione amministrativa e giuridica - Supporto alla direzione esecutiva per gestione	Direttore dell'esecuzione del contratto Collaboratori amministrativi

		tecnica (controlli, sopralluoghi, eccc...)	_____
			Collaboratori tecnici
Verifica di conformità	dall'1 al 10%	Attività di competenza del Verificatore - Supporto tecnico al Verificatore	Verificatore
			Collaboratori tecnici del Verificatore

### **ART. 9 - PENALI E RIDUZIONI**

1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di gravi errori od omissioni (come definiti dal “codice”) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all’art.6.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati : riduzione dell’incentivo pari al 10%;
  - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati : riduzione dell’incentivo pari al 25%;
  - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati : riduzione dell’incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d’asta offerto, si applicano le seguenti penali :
  - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
  - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 25% ;
  - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell’incentivo dal 15% al 25%;
  - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell’incentivo dal 30 al 60%;
  - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell’incentivo dal 61% al 80%.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 107 del “codice”;
6. Parimenti non vengono sanzionati gli aumenti di costo nei casi previsti dall’art.106 comma 1 e 149 del “codice”.

### **ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL’INCENTIVO**



1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulle basi di una relazione a lui presentata dal Responsabile Unico del Procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nelle modalità di cui all'art.5 mediante provvedimento di liquidazione.

#### **ART. 11 - INCREMENTO DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE E/O ECONOMIE**

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'Art.9 e non attribuibile a seguito dell'applicazione di eventuali penalità, ovvero non attribuite in quanto attività svolte dal Dirigente, concorrono ad incrementare il fondo di cui al successivo Art.12, se l'intervento è finanziato con risorse di bilancio. Costituiscono invece economie di bilancio, se l'intervento è finanziato con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

#### **CAPO IV**

#### **FONDO PER L'INNOVAZIONE**

#### **ART. 12 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'Art.3, **ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata**, è destinato per le finalità di cui all'art. 113 comma 4 del "codice" all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **CAPO V**

#### **NORME TRANSITORIE**

### **ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme del presente Capo V disciplinano la costituzione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.93 commi 7/bis – 7/ter – 7/quater del D.Lgs. 12/4/2006 n.163 in adeguamento all'art.13 bis della Legge n.114/2014, per i progetti approvati nel periodo dal 19/08/2014 di validità della Legge al 19/04/2016 di entrata in vigore del D.Lgs. n.50;

### **ART. 14 - RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. La Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art.93 comma 7/bis del D.Lgs.163/2006, destina al fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie nella misura del 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, suddiviso nel seguente modo:

a.) **l'80 per cento**, delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale dipendente di cui al successivo Art.16 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, commi *7 bis – 7 ter – 7 quater*, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

b.) il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

### **ART. 15 - DEFINIZIONI**

1. Per **“progettazione”** si intende l'attività connessa ad opera o lavoro inserito nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia di Pesaro e Urbino, o da progettare a seguito di convenzione con altri enti. La progettazione può articolarsi in:

- a) **preliminare**;
- b) **definitiva**;
- c) **esecutiva**.

Il responsabile unico del procedimento, di cui al successivo art. 16, può motivatamente soprassedere da alcuna delle tre progettazioni, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare.

2. Per “*opere o lavori pubblici*” si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere, edifici, impianti; di adeguamento alle norme di sicurezza, anche di presidio; di ingegneria naturalistica e di difesa ambientale, realizzati dalla Provincia, ovvero da enti convenzionati.

## **ART. 16 - DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Al fine di differenziare l'incentivo economico così come quantificato al precedente art.13 in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, l'effettiva determinazione del valore percentuale dell'incentivo è determinata dalla sommatoria di una delle aliquote percentuali di cui ai seguenti punti, 1.1) “**Entità dell'opera**”, 1.2) “**Tipologia dell'opera**” e 1.3) “**Complessità dell'opera**”, fermo restando il limite massimo dell'aliquota del 2 % :

### **1.1) Entità dell'opera:**

*1.1a) 2,00%, per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda €. 1.000.000;*

*1.1b) 1,50%, per progetti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra €. 1.000.001 ed €. 2.000.000;*

*1.1c) 1,25%, per progetti il cui importo posto a base di gara sia superiore a €. 2.000.000;*

### **1.2) Tipologia dell'opera:**

*1.2a) 0,35%, per progetti riguardanti nuove costruzioni (manufatti edilizi – infrastrutture ed impianti);*

*1.2b) 0,25%, per progetti di ristrutturazioni, restauri e risanamenti conservativi;*

### **1.3) Complessità dell'opera:**

*1.3a) 0,10%, per progetti riguardanti interventi di particolare complessità: nuove opere (manufatti edilizi di grande pregio ai sensi del Codice dei beni culturali D.Lgs. 42/2004; infrastrutture ed impianti di dimensioni che eccedono l'ordinario, ad es.: ponti di luce superiore a 20 m, impianti tecnologici innovativi,...), ristrutturazioni (edifici di pregio, infrastrutture in galleria o di grande traffico, impianti di grande potenza,...), restauri e risanamenti conservativi (edifici di pregio, infrastrutture in galleria o di grande traffico, impianti di grande potenza,...);*

2. Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma che precede, le possibili combinazioni sono da individuarsi nelle seguenti:

$$- 1.1a) = 2\%$$

$$- 1.1b) = 1,50\%$$

$$- 1.1c) = 1,25\%$$

$$- 1.1b) + 1.2a) = 1,50\% + 0,35\% = 1,85\%$$

$$- 1.1b) + 1.2b) = 1,50\% + 0,25\% = 1,75\%$$

$$- 1.1b) + 1.2a) + 1.3a) = 1,50\% + 0,35\% + 0,10\% = 1,95\%$$

$$- 1.1c) + 1.2a) = 1,25\% + 0,35\% = 1,60\%$$

$$- 1.1c) + 1.2b) = 1,25\% + 0,25\% = 1,50\%$$

$$- 1.1c) + 1.2a) + 1.3a) = 1,25\% + 0,35\% + 0,15\% = 1,75\%$$

3. La determinazione effettiva delle aliquote, nell'ambito di quelle previste dal precedente comma 1 del presente articolo, è demandata al dirigente competente, in accordo con il R.U.P.

4. Sul valore percentuale dell'incentivo, per ogni singolo intervento, è stabilito un peso diverso, fra le varie fasi, così come segue:

- progetto preliminare 5%
- progetto definitivo 20%
- progetto esecutivo 25%
- fase di esecuzione dell'opera 50%

fermo restando, che nell'ipotesi di cui al comma 1 secondo periodo dell'art.14, qualora il R.U.P. abbia motivatamente deciso di non eseguire una o più fasi progettuali, il valore percentuale delle attività non svolte, deve essere sommato al valore percentuale della fase progettuale successiva eseguita.

## **ART. 17 - PERSONALE AVENTE DIRITTO**

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a. il responsabile unico del procedimento;
- b. i progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 90, comma 4, del codice dei contratti, che assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

- c. il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, e di esecuzione;
- d. gli incaricati della direzione lavori;
- e. altri collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni tecniche, relazioni e studi ambientali e di pianificazione urbanistica, che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, ambientali, urbanistici contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f. altri componenti dell'ufficio tecnico che, pur non sottoscrivendo elaborati, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;
- g. gli incaricati del collaudo e loro tecnici o collaboratori.

2. Rientrano nella definizione di “*collaboratori tecnici o componenti dell'ufficio tecnico*” le unità organizzative che svolgono le attività di progettazione di cui agli artt. dal 17 al 43 e dal 147 al 151 del D.P.R. n. 207/2010.

3. Sono fatte salve eventuali valutazioni, da parte del RUP, di concentrare nella stessa persona più incarichi tra quelli rientranti nei precedenti commi, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9, c. 4, del D.P.R. 207/2010.

## **ART. 18 - CRITERI DI RIPARTIZIONE**

1. L'incentivo, è ripartito -fra gli aventi diritto - come segue:

- a) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori di supporto dal 5% al 10%
- b) progettisti titolari formali dell'incarico che assumono la responsabilità del progetto dal 25% al 35%
- c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 5%
- d) incaricati della direzione lavori compresa la sicurezza in fase di esecuzione dal 20% al 40%
- e) altri collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono e firmano elaborati di tipo descrittivo dal 5% al 15%

f) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non firmando elaborati dall'1% al 5%

g) incaricati del collaudo e loro tecnici o collaboratori dal 5% al 10%

2. Qualora, per la redazione del progetto, si renda necessario il ricorso a collaborazioni o ad incarichi esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni non svolte dai dipendenti costituiscono economie per l'ente.

3. La determinazione effettiva delle aliquote, nell'ambito di quelle previste dal precedente comma 1 del presente articolo, è demandata al dirigente competente, in accordo con il R.U.P.

### **ART. 19 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Gli incentivi sono riconosciuti solo quando i relativi progetti sono posti a base di gara e si pervenga all'aggiudicazione della gara d'appalto

2. La liquidazione degli incentivi, sarà disposta esclusivamente a saldo, al termine della fase di progettazione e di esecuzione dei lavori :

a. Il 100% dell'incentivo, relativo alla progettazione successivamente all'aggiudicazione della gara d'appalto;

b. il 100% dell'incentivo, relativo alla direzione dei lavori all'approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del collaudo.

3. La liquidazione dell'incentivo (al netto degli oneri e IRAP a carico dell'ente) è disposta dallo stesso dirigente/direttore generale, che ha provveduto all'individuazione del responsabile unico del procedimento, in accordo con questi, previa valutazione del lavoro svolto sotto vari aspetti, ivi compresa la qualità. Il dirigente, ovvero direttore generale, adotta il provvedimento previa verifica del rispetto delle scadenze.

4. Il provvedimento di liquidazione è trasmesso ai servizi competenti al fine della liquidazione degli incentivi e dell'inserimento dell'atto nel fascicolo personale dei dipendenti interessati.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 20 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

1. Le attività tecniche, oggetto del fondo incentivante, vengono espletate durante il normale orario di lavoro, e qualora fossero svolte al di fuori, non comportano il riconoscimento di compensi per le prestazioni di lavoro straordinario ma solamente il recupero dell'orario.

#### **ART. 21 - RESPONSABILITA'**

1. I titolari degli incarichi delle attività di cui all'art.6, sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori e/o omissioni che pregiudicano la regolare esecuzione dei lavori, servizi, forniture.

#### **ART. 22 - COPERTURA ASSICURATIVA**

1. La Provincia di Pesaro e Urbino per quelle attività tecniche che lo richiedono assume l'onere per contrarre la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, in analogia al disposto dell'art. 24 comma 4.

#### **ART. 23 - CONVENZIONE CON ALTRI ENTI**

1. Ai sensi delle combinate disposizioni dell'art. 43 della Legge 449/1997, degli Artt.30 e 119 del D.Lgs. 267/2000, e delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, possono essere stipulate apposite convenzioni tra la Provincia di Pesaro e Urbino ed altri Enti, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso, del personale provinciale per le attività tecniche di cui al presente regolamento. Per il riconoscimento degli oneri finanziari, le convenzioni si attengono ai principi del presente regolamento.

#### **ART. 24 - INCENTIVI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE DELLA SUA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER ALTRI ENTI**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, le somme versate alla SUA da parte degli enti aderenti, nella misura corrispondente a  $\frac{1}{4}$  del 2%, vanno a costituire il Fondo incentivante per i compiti svolti dal personale della SUA nell'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, per conto degli enti aderenti.

2. Le somme di cui al comma precedente devono essere trasferite alla Provincia dopo l'aggiudicazione definitiva.

3. Il 70% delle somme versate dagli enti aderenti alla SUA costituisce economia quale rimborso alla Provincia per l'utilizzo delle strutture, attrezzature e personale.

4. Il restante 30% delle risorse finanziarie di tale Fondo è destinato al personale della SUA. Per ciascuna procedura di gara svolta per conto degli enti aderenti, il Responsabile della P.O. Appalti e Contratti individua i dipendenti ad esso assegnati che devono partecipare alla ripartizione dell'incentivo, tenendo conto delle conoscenze e competenze richieste dal singolo intervento, dei carichi di lavoro e dei risultati conseguiti in incarichi simili già svolti. Lo stesso Responsabile formula la proposta di ripartizione dell'incentivo che dovrà essere approvata dal Direttore della SUA. L'incentivo spettante al personale è ripartito secondo le seguenti quote percentuale:

Ruolo	Quota incentivo minima	Quota incentivo massima
Responsabile	10%	100%
Collaboratore/i tecnico/i	0%	10%
Collaboratore/i amministrativo/i	0%	90%

5. In ogni momento il Direttore della SUA può, con propria comunicazione motivata, modificare o revocare l'incarico, fatta salva la corresponsione dell'incentivo per l'attività già svolta dal dipendente.

6. Gli importi comprendendo ogni onere e contributo fiscale, previdenziale e assistenziale previsto dalla legge a carico della Provincia di Pesaro e Urbino.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al singolo dipendente incaricato anche da amministrazioni diverse dalla Provincia di Pesaro e Urbino, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia di bilancio.

8. Il compenso incentivante spettante al personale per ciascuna procedura di acquisto di opere, lavori, forniture o servizi espletata per conto degli enti aderenti è liquidato dal Dirigente della SUA, di regola entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito della gara.

#### **ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività dell'atto di approvazione, ed è pubblicato sul sito dell'Ente.

2. Per quanto non previsto o specificato nel presente regolamento viene fatto riferimento al D.Lgs.18/04/2016 n° 50.